

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1879

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di far silenzio, affinché si possano udire distintamente le parole dell'oratore.

CANCELLIERI... perchè, sebbene io abbia avuto in pregio di far parte della Commissione incaricata di riferire su questo disegno di legge, mi son trovato nella spiacevole condizione di essere in perfetto disaccordo con gli altri onorevoli colleghi. Quindi sono in dovere di esporre brevemente le ragioni, per le quali non ho potuto convenire nelle proposte della Commissione medesima.

Questa legge, checchè se ne dica, restringe la libertà dei cittadini. (*No! no!*)

Qualunque ragionamento si voglia fare in contrario, non si potrà mai mettere in dubbio il fatto che essa limita l'esercizio del diritto più sacro, quale si è quello di uniformare gli atti della vita ai precetti della propria religione.

Una legge restrittiva di libertà non è legittima se non quando essa sia necessaria ed opportuna, ma l'opportunità e la necessità della legge in discussione non è dimostrata sinora.

Si è parlato del danno sociale, si è parlato del gran numero di famiglie illegittime sparse per tutto il regno; ma non ci si è presentata alcuna statistica, da cui risulti il numero dei matrimoni legittimi effettuati prima del 1866, in confronto a quello dei matrimoni contratti innanzi all'ufficiale dello stato civile dopo la pubblicazione del Codice civile. Consta veramente che per effetto della separazione della Chiesa dallo Stato in materia matrimoniale vi sia stata decrescenza nel numero dei matrimoni civilmente legittimi? Nulla di tutto questo, poichè la statistica annessa al disegno di legge ministeriale comincia col 1866 e non tiene conto dello stato di cose anteriore. Non è provato adunque che la libertà di celebrare matrimoni col solo rito religioso abbia prodotto la diminuzione dei matrimoni legittimi. All'incontro dalla statistica fornitaci dal Ministero risulta che nel 1866, cioè nell'anno immediatamente dopo la pubblicazione del Codice civile, i matrimoni con doppio rito, civile e religioso, furono 117,903, e d'anno in anno il numero di essi fu sempre crescente, tanto che nel 1879 raggiunsero il numero di 171,222

Dunque l'effetto del sistema inaugurato dal Codice civile, piuttostochè produrre una decrescenza nei matrimoni legittimi ebbe la conseguenza di farne crescere il numero d'anno in anno, in guisa che da 117,930 si elevarono in quattro anni a 171,222.

E v'ha di più, o signori. Si è verificato che sotto l'impero del sistema liberale vigente, al quale io fo plauso, molte migliaia di matrimoni, oltre quelli dianzi accennati, sonosi celebrati col solo rito ci-

vile, e furono 11,429 nel 1866, elevandosi nel 1869 al numero di 21,753.

V'ha di più ancora; nello stesso quadro statistico unito al disegno di legge ministeriale, troviamo la dimostrazione che 86,314 matrimoni, contratti prima col solo rito religioso, si sono poi nei quattro anni dal 1874 al 1877 regolarizzati davanti all'ufficiale dello stato civile, il che dà una media di 21,579 matrimoni religiosi seguiti in ogni anno dal rito civile.

Ora, in presenza di questi fatti, cioè, che senza veruna coercizione, d'anno in anno aumenta il numero dei matrimoni legittimi, e che anche coloro i quali avevano contratto il matrimonio col solo rito religioso, spontaneamente ricorrono alla potestà civile per legittimare lo stato della famiglia, manca del tutto ogni ragione, per la quale possa dirsi necessaria una legge restrittiva della libertà quale è quella che ci si è proposta.

Si è parlato di danno sociale derivante dal numero considerevole di famiglie illegittime costituite per effetto del matrimonio col solo rito religioso. Ma è provato che coteste famiglie illegittime, se non ci fosse stata la libertà di celebrare le nozze col solo rito religioso sarebbero oggi altrettante famiglie costituite per legittime nozze? Io ne dubito, credo anzi che probabilmente sarebbero altrettante famiglie sorte da semplice concubinato.

Frattanto, noi che viviamo in mezzo al popolo e che, senza bisogno di ricorrere alle statistiche, abbiamo visto svolgersi le conseguenze del sistema inaugurato dal Codice civile, possiamo, per conoscenze proprie, affermare che se nei primi tempi vi è stato qualcuno che abbia potuto ingannarsi, o fingere talvolta di essersi ingannato, sposando col solo rito religioso, posteriormente poi, l'esempio delle spose abbandonate è stato un grande e salutare avvertimento, che ha consigliato tutte le altre ragazze e i genitori di esse a non lasciarsi ingannare.

Considerate oltracciò, o signori, che, qualunque sanzione penale possiate oggi votare, non sarà mai più efficace di quella che sta nel Codice civile contro i matrimoni non celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile. E quale sanzione può essere mai più efficace di quella che nega la facoltà di disporre della totalità dei beni in favore dei figli nati da un matrimonio religioso non preceduto o seguito dal matrimonio civile. E la privazione dei diritti, che la legge fa nascere dallo stato coniugale, non è dessa la punizione più grave che possa colpire chi vive in quello stato pseudo-matrimoniale che deriva dalla celebrazione del solo rito religioso?

La pena del carcere che si minaccia colla legge